

STATUTO
"ISTITUZIONE CONCERTISTICA DELLE MURGE ETS"

Articolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA'

1.1 E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione culturale musicale denominata **"ISTITUZIONE CONCERTISTICA DELLE MURGE"** ente del Terzo Settore. **(ETS)**

1.2 L'associazione ha sede in Altamura (BA) alla Strada Vecchia Provinciale Altamura - Gravina c.s. n. 223;

1.3 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

1.4 Scopi dell'associazione sono attività di interesse generale, senza scopo di lucro, riconducibili a quelle di cui all'art. 5, comma 1 lettera "i" D.Lgs. 117/2017, per l'organizzazione e gestione di attività artistiche culturali di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, tese a promuovere e diffondere l'arte e la cultura musicale in tutte le sue multiformi possibilità, a livello nazionale ed internazionale, con concerti, stagioni concertistiche, recitals, concorsi musicali, corsi di formazione/perfezionamento musicale e manifestazioni musicali che prevedano la partecipazione di musicisti in ogni possibile formazione.

Articolo 2

Organi e figure dell'associazione

1. L'organizzazione dell'associazione prevede i seguenti organi e le seguenti figure: gli associati, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore Artistico.

Articolo 3

Patrimonio dell'associazione

1. Il patrimonio, fondo comune, dell'associazione sarà costituito da:

- a) le quote d'iscrizione annue degli associati;
- b) i versamenti volontari degli associati;
- c) i contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito;
- d) le sovvenzioni da terzi;
- e) le quote previste da regolamenti interni che disciplinano la partecipazione alle varie attività musicali;
- f) i ricavi derivanti dalle varie attività musicali oggetto delle finalità dell'associazione, ivi compresi i biglietti d'ingresso alle varie manifestazioni pubbliche;
- g) i beni acquistati;
- h) le eredità e gli atti di liberalità degli associati e dei terzi, anche immobiliari;
- i) le quote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinate

dai contribuenti del fisco all'associazione;

j) la raccolta di fondi per mezzo di iniziative miranti a finanziare le attività oggetto delle finalità statutarie, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Articolo 4

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sociali.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Fermo restando i divieti di cui ai due precedenti commi, l'Assemblea può stabilire dei rimborsi, delle indennità, degli onorari, se consentiti dalla normativa vigente pro-tempore, da corrispondere alle cariche sociali e al Direttore Artistico, proporzionali all'attività svolta, alle specifiche competenze e alle responsabilità assunte.

4. I valori dei rimborsi, delle indennità, degli onorari, se consentiti dalle leggi in materia, non possono essere superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni dell'associazione e, comunque, non superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5

Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Articolo 6

Anno sociale, scritture contabili e bilancio

1. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente nonché il bilancio sociale, se obbligatorio per legge, redatto secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio in ossequio alla normativa vigente.

Articolo 7

Degli associati: ammissione, diritti, obblighi, recesso ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo associato viene disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato; la deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni ed è annotata nel libro degli associati.
2. Qualunque cittadino italiano o straniero può presentare richiesta scritta all'associazione, nella figura del Presidente, purché non faccia parte di altre associazioni, fondazioni o enti - esistenti nello stesso comune in cui ha sede l'associazione - che abbiano le stesse finalità dell'associazione.
3. I nuovi associati sono tenuti a versare interamente la quota associativa annua entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica di ammissione a cura del Presidente; in caso contrario l'ammissione all'associazione e la relativa annotazione nel libro degli associati non può aver seguito.
4. Sull'ammissione decide il Consiglio di Amministrazione.
5. La qualità di associato non è trasmissibile.
6. Gli associati già iscritti sono tenuti, a pena della perdita dello status di associato, a versare ogni anno la quota associativa annua nella finestra temporale decorrente dal giorno 2 al giorno 10 gennaio.
7. L'associato può sempre recedere dall'associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, da inviare al Consiglio di Amministrazione ed indirizzata al Presidente dell'associazione.
8. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia esercitato almeno tre mesi prima, ossia entro il 30 settembre dell'anno in corso.
9. In caso di recesso esercitato oltre il termine suddetto l'associato mantiene il suo status per il successivo anno, è tenuto al versamento della quota associativa dell'anno successivo al suo recesso e perderà il suo status allo scadere dell'anno successivo.
10. Si perde d'ufficio, con effetto immediato, lo status di associato per decesso o per mancato versamento della quota associativa annua entro il termine perentorio di cui al precedente comma 6.
11. Nel caso di perdita d'ufficio dello status di associato per mancato versamento della quota associativa annua, il Presidente deve immediatamente notificare tale evento all'interessato.
12. L'esclusione degli associati, invece, deve essere deliberata dall'Assemblea per i seguenti gravi motivi:
 - a) condotta ingiuriosa, diffamatoria, aggressiva, minacciosa, denigratoria, molesta, lesiva della dignità di altri associati;
 - b) condotta lesiva dell'immagine dell'associazione;
 - c) condotta negligente che provochi ingenti danni a cose, materiali, attrezzature e strumenti dell'associazione;
 - d) indebita appropriazione o distrazione di somme, beni, materiali,

attrezzature, strumenti dell'associazione;

e) sopravvenuta incompatibilità di cui al precedente comma 2;

f) falsa o omessa dichiarazione nella domanda di ammissione, emersa anche successivamente all'ammissione stessa, riguardante i requisiti di accesso.

13. La deliberazione con cui viene disposta l'esclusione di un associato per gravi motivi deve essere immediatamente notificata all'interessato a cura del Presidente a mezzo di posta elettronica o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

14. Avverso le deliberazioni dell'Assemblea che dispongono l'esclusione per gravi motivi, gli associati esclusi possono ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata loro notificata la deliberazione.

15. Gli associati che abbiano esercitato il diritto di recesso, o che siano stati esclusi, non hanno diritto ad alcun rimborso sulle quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 8

Dell'Assemblea

1. Nell'Assemblea, costituita da tutti gli associati iscritti all'associazione, tutti hanno diritto di voto; i nuovi ammessi hanno diritto di voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. Nelle riunioni dell'Assemblea non è possibile farsi rappresentare da altri associati o da altre persone estranee all'associazione; né è possibile delegare al voto.

3. All'assemblea compete:

a) deliberare annualmente l'importo della quota sociale entro il mese di luglio di ogni anno;

b) deliberare sul bilancio annuale entro i termini previsti dall'articolo 6 comma 2;

c) deliberare sulle questioni che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

d) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;

e) eleggere il Direttore Artistico;

f) deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

g) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) deliberare sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento;

i) deliberare sull'esclusione degli associati per i gravi motivi di cui al precedente articolo 7 comma 12;

j) revocare la carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gravi motivi inerenti il loro mandato di cui all'articolo 9 comma 6 o per perdurante inattività di cui all'articolo 9 comma 14;

- k) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - l) stabilire eventuali rimborsi, indennità, onorari da corrispondere alle cariche sociali e al Direttore Artistico se consentiti dalla normativa vigente pro-tempore;
 - m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;
 - n) deliberare sul trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune; in caso di trasferimento in altro Comune si applica la precedente lettera f).
4. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.
5. L'Assemblea deve essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi altra necessità statutaria.
6. L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta scritta motivata, formalmente inviata al Presidente, per i casi contemplati nel presente Statuto, da almeno un decimo degli associati; in questo caso il Presidente, entro tre giorni dalla ricezione della richiesta, provvede alla convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 12 comma 1.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese sempre a maggioranza; in prima convocazione sono prese con la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, questi ultimi non hanno diritto di voto.
9. Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza di essi.
10. Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9

Del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre associati eletti dall'Assemblea.
2. Le elezioni ordinarie dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Presidente almeno due mesi prima della scadenza del mandato.
3. Sono eletti componenti del Consiglio di Amministrazione i primi tre candidati che ottengano il maggior numero di preferenze; in caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità anagrafica.
4. Al componente del Consiglio di Amministrazione che, in occasione dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, ottiene il maggior

numero di preferenze, spetta la carica di Presidente; in caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità anagrafica.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione perdono lo status di consigliere per:

- a) recesso dalla carica;
- b) recesso dall'associazione di cui all'articolo 7, commi 6 e 7;
- c) perdita dello status di associato di cui all'articolo 7 comma 9;
- d) esclusione dall'associazione di cui all'articolo 7 comma 12;
- e) rimozione dalla carica deliberata dall'Assemblea per gravi inadempienze inerenti il loro mandato di cui al successivo comma 6;
- f) rimozione dalla carica deliberata dall'Assemblea per perdurante inattività di cui al successivo comma 14.

6. Costituiscono gravi inadempienze, causa di revoca della carica di componente del Consiglio di Amministrazione:

- a) omessa o ritardata deliberazione sulle richieste di ammissione rispetto ai termini temporali di cui al successivo comma 11 lettera b);
- b) omessa o ritardata deliberazione sulle proposte del Direttore Artistico rispetto ai termini temporali di cui al successivo comma 11 lettera c);
- c) omessa o ritardata predisposizione del bilancio annuo nel termine di cui al successivo comma 11 lettera d);
- d) omessa convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio annuo.

7. In caso di perdita dello status di componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, entro tre giorni procede con proprio atto alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione attingendo dall'elenco dei non eletti e rispettando l'ordine decrescente dei più suffragati; qualora l'elenco dei non eletti sia esaurito o insufficiente per ricostituire il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, nello stesso termine di tre giorni, indice elezioni anticipate; il mandato dei consiglieri ripescati o neoeletti dura fino alla fine del mandato previsto per gli originari componenti.

8. Nel caso in cui la perdita dello status di componente del Consiglio di Amministrazione riguardi il Presidente, assume la carica di Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione che abbia la maggiore età anagrafica; questi procede alla surroga secondo quanto previsto al comma precedente; questo mandato dura fino alla fine del mandato previsto per l'originario Presidente.

9. Nel caso in cui tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione perdano il loro status di consigliere, è l'associato anagraficamente più anziano dell'Assemblea a indire, nel termine di tre giorni, le elezioni anticipate.

10. Il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso quello della carica di Presidente, termina il 31 dicembre del sesto anno successivo alla loro nomina, fatta eccezione nei casi di

cui ai precedenti commi 7 e 8.

11. Al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) deliberare sulle attività oggetto delle finalità dell'associazione;
- b) deliberare entro sessanta giorni sulle richieste di ammissione all'associazione;
- c) deliberare entro dieci giorni sulle proposte del Direttore Artistico;
- d) predisporre il progetto del bilancio annuo entro il 28 febbraio da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea;
- e) convocare l'Assemblea, per il tramite del Presidente, per consentire che quest'ultima approvi il bilancio annuo nel termine di cui all'articolo 6 comma 4;
- f) deliberare su ogni questione non espressamente prevista in capo all'Assemblea e in capo al Direttore Artistico.

12. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su unica convocazione del Presidente o su unica convocazione congiunta di due consiglieri.

13. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

14. In caso di sopraggiunta impossibilità a deliberare, che si verifichi allorquando si assentino due o più consiglieri a cinque riunioni consecutive nell'arco di novanta giorni, si procede a elezioni anticipate ai sensi dei precedenti commi 7-8-9.

Articolo 10

Del Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio; sovrintende la conduzione generale dell'associazione; redige e firma i verbali delle riunioni, gli atti sociali e i documenti fiscali che impegnino l'associazione nei riguardi degli associati e dei terzi.

2. La carica di Presidente spetta al componente del Consiglio di Amministrazione che, in occasione dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, ottiene il maggior numero di preferenze; in caso di parità la carica spetta al candidato con la maggiore anzianità anagrafica.

3. Il Presidente dell'associazione presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto e svolge tutti i compiti ivi contemplati.

5. Il Presidente dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e, ove non diversamente previsto, adempie ai suoi compiti statutari entro tre giorni dal momento in cui si

verifica l'evento per il quale deve agire.

6. Lo status di Presidente si perde per:

- a) recesso dalla carica;
- b) perdita dello status di associato o esclusione di cui al precedente articolo 7;
- c) rimozione dalla carica deliberata dall'Assemblea per gravi inadempienze inerenti il mandato di componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 9 comma 6;
- d) perdurante inattività di cui all'articolo 9 comma 14;
- e) omessa convocazione dell'Assemblea a seguito della predisposizione del bilancio annuo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- f) omessa o ritardata convocazione dell'Assemblea a seguito della richiesta di almeno un decimo degli associati di cui all'articolo 8 comma 6;
- g) omessa esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- h) indebita distrazione di somme dal conto corrente bancario dell'associazione.

7. In caso di perdita dello status di Presidente si procede, entro tre giorni, ai sensi dei commi 8 o 9 del precedente articolo 9.

8. Il mandato del Presidente, eccezion fatta nel caso di cui al precedente articolo 9 comma 8, termina il 31 dicembre del sesto anno successivo alla sua nomina.

Articolo 11

Del Direttore Artistico

1. Al Direttore Artistico spettano i seguenti compiti:

- a) proporre al Consiglio di Amministrazione la progettazione delle attività culturali e artistiche di cui all'articolo 1;
- b) organizzare gli eventi artistici musicali e culturali deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) ideare, pianificare e realizzare la programmazione degli eventi musicali e delle attività concertistiche;
- d) organizzare la logistica, individuando sedi idonee agli spettacoli;
- e) promuovere accordi con terzi per ottenere la disponibilità delle sedi di cui alla lettera precedente;
- f) scegliere gli strumenti e le attrezzature per la realizzazione delle attività concertistiche;
- g) ricercare sponsors;
- h) contattare gli uffici stampa e relazionare con essi;
- i) scegliere gli artisti che presteranno opera per la realizzazione degli eventi musicali e delle attività concertistiche.

2. Il Direttore Artistico viene eletto dall'Assemblea, tra gli associati candidati a tale carica, entro dieci giorni dall'elezione del Consiglio di Amministrazione; in caso di parità di voti tra i candi-

dati prevale la minore anzianità anagrafica.

3. Non possono candidarsi alla carica di Direttore Artistico coloro che facciano parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Il mandato del Direttore Artistico, eccezion fatta nel caso di cui al precedente comma, termina il 31 dicembre del sesto anno successivo alla sua nomina.

5. Lo status di Direttore Artistico si perde per recesso dalla carica, perdita dello status di associato di cui al precedente articolo 7, rimozione dalla carica deliberata dall'Assemblea per le seguenti gravi inadempienze:

a) omessa organizzazione degli eventi artistici musicali culturali deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

b) perdurante totale inattività protrattasi per oltre dodici mesi.

6. In caso di perdita dello status di Direttore Artistico il Presidente, entro tre giorni, procede con proprio atto alla surroga del Direttore Artistico attingendo dall'elenco dei non eletti e rispettando l'ordine decrescente dei più suffragati; qualora l'elenco dei non eletti sia esaurito o insufficiente, il Presidente, nello stesso termine di tre giorni, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Direttore Artistico.

7. Il mandato del Direttore Artistico ripescato o neoeletto dura fino alla fine del mandato previsto per l'originario Direttore Artistico.

8. Il Direttore Artistico può nominare uno o più assistenti per lo svolgimento delle proprie funzioni; tali nomine posso essere disposte e revocate in qualsiasi momento.

9. In prima applicazione del presente Statuto i sottoscritti concordano all'unanimità che il mandato della carica di Direttore Artistico sarà affidato a Colafelice Leonardo.

Articolo 12

Dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti

12.1 Nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

12.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di i-

spezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.3 Nei casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Assemblea nomina un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti esercitata secondo le modalità di legge vigenti.

Articolo 13

Delle riunioni

1. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione devono essere formalmente indette con un preavviso di almeno cinque giorni, escluso quello di convocazione, rispetto al giorno della riunione.

2. Nel caso di comprovata urgenza ed indifferibile necessità sono consentite convocazioni con solo ventiquattro ore di preavviso, esclusivamente a mezzo di posta elettronica.

3. Tutte le convocazioni delle riunioni vanno inoltrate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica dei destinatari o, in subordine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza dei medesimi, recapiti che a tal fine ogni associato dovrà comunicare all'atto dell'ammissione all'associazione.

4. L'invio della convocazione a mezzo posta elettronica, non seguito da messaggi di errore o di mancata destinazione, assume valore di notifica a tutti gli effetti.

5. Eventuali variazioni dei recapiti relativi alla residenza e all'indirizzo di posta elettronica di cui al precedente comma 3 dovranno essere tempestivamente comunicate alla associazione.

6. In caso di mancata tempestiva comunicazione delle variazioni dei recapiti di cui al comma precedente, le notifiche si considerano pienamente valide ed efficaci se effettuate ai recapiti ufficialmente noti all'associazione.

7. Nessuna riunione può aver luogo se manca la convocazione o se non è andata a buon fine la trasmissione/notifica anche ad un solo destinatario.

8. Eventuali delibere assunte in violazione del precedente comma 8 sono radicalmente nulle e non possono sortire alcun effetto.

9. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, ove previsto, anche l'ora ed il luogo della seconda convocazione.

10. Non sono consentiti argomenti all'ordine del giorno meramente eventuali.

11. Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto sono immediatamente esecutive e obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

12. Delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministra-

zione il Presidente redige e firma appositi verbali custoditi dal Consiglio di Amministrazione.

13. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere notificata agli associati assenti secondo le modalità di trasmissione previste dal precedente comma 3;

14. Copia delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere notificata a tutti gli associati secondo le modalità di trasmissione previste dal precedente comma 3;

15. Avverso le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, contrarie alla legge e allo Statuto, qualunque associato può chiederne la sospensione e/o l'annullamento all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 14

Libri sociali e altri documenti dell'associazione

1. L'associazione deve detenere i seguenti libri:

a) il libro degli associati in cui sono annotati i nominativi degli associati, il loro dati anagrafici e recapiti, la data di ammissione, la data dei pagamenti delle quote annue associative e degli eventuali versamenti volontari, la data e le motivazioni di eventuali esclusioni o perdite dello status di associato, nonché eventuali altri dati coerenti con le disposizioni del presente Statuto;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, che deve essere coerente con le disposizioni contenute nel precedente articolo 13;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che deve essere coerente con le disposizioni contenute nel precedente articolo 13;

d) il libro di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) b) c) del comma 1 sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione mentre i libri di cui alla lettera d) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Il Consiglio di Amministrazione tiene, altresì, ogni altra documentazione associativa.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare in qualunque momento i libri sociali e ogni altra documentazione amministrativa e fiscale dell'associazione; hanno altresì diritto ad ottenerne copia a proprie spese.

Articolo 15

Conto corrente bancario

1. L'associazione si obbliga ad istituire ed a mantenere un c/c bancario per la gestione tracciabile dei flussi finanziari del suo fondo patrimoniale ai sensi della normativa vigente.

2. L'apertura e la gestione del conto corrente bancario sono di competenza del Presidente del Consiglio di amministrazione che potrà de-

legare altro associato alle operazioni bancarie.

5. L'associazione si obbliga, altresì, ad istituire e mantenere attive una casella di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria.

Articolo 16

Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alla normativa vigente.

Firmato: Fulvio Giacomo COLAFELICE - Mariagrazia COLAFELICE Notaio
Sigillo